

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – SOCI

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata con la denominazione sociale:

"S.T.L. Terre di Portofino societa' consortile a responsabilita' limitata"

Articolo 2

Oggetto

La Societa', che ha scopo consortile e non lucrativo, costituisce ai sensi della Legge 135/2001 e della L.R. 14/2004 il Sistema Turistico Locale denominato *S.T.L. Terre di Portofino societa' consortile a responsabilita' limitata* ed ha come oggetto l'elaborazione, la realizzazione e l'attuazione di progetti volti alla promozione turistica e finalizzati alla crescita dell'economia turistica locale anche attraverso la valorizzazione dello sviluppo di azioni congiunte, tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo del rafforzamento dell'economia turistica stessa e dell'integrazione dei prodotti turistici.

Costituisce, altresì, oggetto della Societa':

l'ottimizzazione delle risorse del territorio in un ambito turistico integrato;

il sostegno delle attivita' e dei processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche;

l'attuazione di interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;

il sostegno all'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

il sostegno alla riqualificazione delle imprese turistiche, con prioritá per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale.

La Societa' nel perseguimento dell'oggetto sociale:

promuove, nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione Liguria, la collaborazione e l'integrazione progettuale con i sistemi turistici locali vicini;

valorizza il ruolo delle comunita' locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile mediante l'elaborazione di programmi strategici e sinergici di sviluppo e dei relativi progetti attuativi;

promuove e coordina altresì la collaborazione tra i soci e gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati, sostenendo le imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alla medie, piccole e micro imprese;

promuove l'immagine unitaria e complessiva del turismo riferita all'area di competenza, promuovendo, in collaborazione con l'agenzia turistica della Regione Liguria, l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali;

esercita e gestisce le attivita' funzionali, correlate e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale;

svolge attivita' editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e diffusione di materiale promozionale;

esercita il coordinamento dell'informazione turistica nell'area di riferimento, anche in collaborazione con centri internazionali di studio e formazione per il

turismo;

esercita ogni altra attribuzione che possa essere utile per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La Societa' puo' partecipare ad associazioni, consorzi e Societa' nazionali ed internazionali che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e puo', altresì, stipulare accordi o convenzioni con altri enti al fine di perseguire l'oggetto sociale.

La Societa' puo', altresì, compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

Sede e domicilio dei soci

3. La Societa' ha sede in Rapallo all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile; potra' istituire sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

3.1 Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i loro rapporti con la Societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la Societa' potra' istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 4

Durata

4. La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 dicembre 2015 e potra' essere prorogata per volonta' dei soci.

Articolo 5

I Soci

5.1 Possono rivestire la qualifica di soci le Provincie, i Comuni, le Comunita' Montane, gli Enti Parco, le Camere di Commercio, le Pro Loco, le Associazioni di Categoria di cui alla Legge 580/93, ed altri soggetti pubblici e privati singoli od associati, che operano nel settore turistico e che intendono concorrere allo sviluppo turistico del territorio compreso lungo la linea di costa compresa tra il Comune di Recco ed il Comune di Moneglia ed il rispettivo entroterra fino alla delimitazione territoriale della Provincia di Genova, come da porzione evidenziata in color giallo della planimetria allegata al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso (inserita a margine qui di seguito).

La maggioranza assoluta (almeno il 51%) del capitale sociale e' detenuto dai soggetti pubblici.

I soggetti che intendono partecipare alla Societa' devono dichiarare formalmente di conoscere ed approvare lo Statuto sociale e le finalita' perseguite dalla Societa', condividendo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici ed all'attuazione dei programmi sociali.

Articolo 6

Ammissione nuovi soci

6.1 L'ammissione di nuovi soci, nel rispetto di quanto statuito nell'art. 5.1, potra' avvenire, ai sensi dell'art. 2481 bis cod. civ., attraverso l'aumento di capitale attuato con offerta di quote di nuova emissione ai ridetti terzi.

6.2 L'ammissione di nuovi soci sara' subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5.1 che verra' effettuata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, mediante inoltra presso la sede sociale di apposita missiva raccomandata a.r., contenente gli elementi identificati in apposito regolamento da approvarsi da parte

dell'organo assembleare a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale; il C.d.A., al riguardo, delibera a maggioranza assoluta dei membri circa la rispondenza della domanda ai requisiti di cui sopra.

In caso di deliberazione positiva, il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, al necessario aumento del capitale sociale nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio di cui al successivo articolo 8.

TITOLO II CAPITALE – PARTECIPAZIONI – RECESSO

Articolo 7

Le Partecipazioni

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i diritti di cui al successivo punto 7.2.

7.2 Spetta in via esclusiva ai soci soggetti pubblici ed alle Associazioni di Categoria di cui alla Legge 580/93, il diritto personale ed inalienabile di nominare i componenti dell'organo amministrativo;

7.3 In caso di mancata esecuzione del conferimento nel termine prescritto trova applicazione la norma di cui all'art. 2466 cod. civ.

Articolo 8

Capitale

8.1 Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

8.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

8.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 circa l'ammissione di nuovi soci, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti a libro soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis – terzo comma – c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tale caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 10.

Art. 9

Partecipazione alle spese

9.1 L'assemblea ordinaria dei soci determina i contributi in danaro che ciascun socio è tenuto a corrispondere, in via ordinaria una volta all'anno, per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dal consorzio per la realizzazione

delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

9.2 Tali contributi saranno costituiti da un canone fisso annuale funzionale alla copertura delle spese di gestione e da versamenti di somme funzionali alla copertura dei costi delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale; in entrambi i casi l'ammontare verterà determinato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Per spese di gestione si intendono le spese necessarie alla copertura degli oneri inerenti alla locazione degli uffici della sede, alle relative utenze ed al costo del personale. Per spese funzionali alla copertura delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale si intendono le spese per la copertura del cd. "piano strategico", quelle relative alle iniziative di promozione ed ogni altro onere connesso alla realizzazione dello scopo della società consortile.

Articolo 10

Recesso

10.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

10.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal punto 10.1 che precede, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese, detto diritto è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

10.3 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio netto contabile.

10.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere conseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla Società.

10.5 Il rimborso può essere effettuato anche tramite l'acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni) o, in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote, ai conferimenti necessari al fine di

ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società'.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 11

11.1 Gli Organi della Società' sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea;
- il Collegio Sindacale.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1 La Società' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 17 amministratori, i quali possono essere anche non soci e, salvo quanto infra stabilito, rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I 17 amministratori sono designati nel numero di nove dai soci pubblici e nel numero di otto dalle Associazioni di Categoria di cui alla Legge 580/93 secondo quanto infra disposto e nominati dall'assemblea.

12.1.1 Per quanto attiene ai consiglieri di indicazione da parte dei soci pubblici uno sarà designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, uno dalla Provincia di Genova, due, di concerto tra loro, dalle Comunità Montane e dagli Enti Parco soci della società' consortile, uno, di concerto tra loro, dai comuni di Recco e Camogli, uno, di concerto tra loro, dai comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure ove aderente, uno, di concerto tra loro, dai comuni di Rapallo e Zoagli, uno, di concerto tra loro, dai comuni di Chiavari e Lavagna ed uno, di concerto tra loro, dai comuni di Sestri Levante e di Moneglia.

12.1.2 Per quanto attiene ai consiglieri di indicazione da parte delle Associazioni di Categoria di cui alla Legge 580/93, essi verranno designati in modo tale da garantire la massima rappresentatività dal punto di vista territoriale.

12.1.3 Alla data in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare in ordine alla nomina di amministratori la cui indicazione deve risultare, a norma del punto 12.1.1 che precede, dal concerto di più' soci pubblici, in assenza del suddetto concerto si procederà' nel seguente modo:

- in presenza di indicazione da parte di un solo socio tra quanti abbiano diritto in concerto con altri, si terrà' conto di tale indicazione;
- in presenza di una pluralità di indicazioni o di una rosa di possibili candidati, il presidente dell'assemblea ordinerà e disciplinerà il sorteggio tra i candidati indicati

12.1.4 Alla data in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare in ordine alla nomina di amministratori, qualora non sia pervenuta alla società' e/o formalizzata in assemblea alcuna indicazione da parte dei soci pubblici e/o delle associazioni di categoria che ne abbiano diritto a norma dei commi 12.1.1 e/o 12.1.2 precedenti, l'assemblea potrà' procedere alla nomina dei consiglieri senza vincolo di preventiva indicazione.

12.1.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente tra i consiglieri di designazione pubblica ed un vice presidente tra i consiglieri di designazione privata; il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società' di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni di soggetto referente per il raccordo con l'Ente Regione e cura le relazioni esterne.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal vice presidente.

12.1.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato riconosciuto.

I membri del consiglio di amministrazione, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 14.1 del presente statuto, possono essere revocati:

- a norma dell'art. 2383 cod. civ., espressamente richiamato

- in ogni caso, senza necessità di motivazione e/o allegazione di giusta causa, qualora siano nominati su indicazione di soci pubblici e/o di Associazioni di categoria a norma del presente articolo, e il legale rappresentante di taluno dei soci che abbia provveduto all'indicazione ne richieda la sostituzione.

I nuovi consiglieri dureranno in carica per il periodo originariamente previsto per quelli venuti meno.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori si applica l'articolo 2386 cod. civ..

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in presenza delle indicazioni dei nominativi dei sostituti da parte dei soci pubblici e/o delle Associazioni di Categoria interessate, può procedere per cooptazione alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione che siano stati nominati secondo specifiche indicazioni dei medesimi e siano venuti meno per qualsivoglia causa.

12.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno tre giorni dall'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito territoriale del Sistema Turistico Locale di riferimento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi collegati in audioconferenza o videoconferenza e ciò alle condizioni di cui in appresso che dovranno essere riportate nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel sopraddetto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la volontà espressa dal Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

12.3 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione dei motivi della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo, apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori che, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni degli amministratori dovranno essere fatte al numero di utenza fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, prevale la volontà espressa dal Presidente.

La decisione degli amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli

Amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della Società'.

Non si applica la disposizione di cui al precedente paragrafo nel caso in cui la decisione adottata mediante consultazione scritta sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Con la maggioranza degli amministratori in carica, gli Amministratori stessi possono stabilire di rimettere le decisioni su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con metodo collegiale.

12.4 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Articolo 13

Poteri dell'organo amministrativo

13.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società': a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria Amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente Statuto riservano espressamente ai Soci.

In particolare, è riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, i seguenti compiti ed attribuzioni:

- predisporre le linee strategiche, il programma annuale ed il piano di comunicazione da sottoporre all'Assemblea e ne dà attuazione;
- esamina ed approva i progetti presentati dai Soci alla luce delle linee strategiche;
- raccoglie contributi e finanziamenti di associazioni, enti, sia di diritto pubblico che di diritto privato, Società' e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse;
- esige ed incassa compensi e corrispettivi variamente legati alla realizzazione delle attività sociali;
- approva la stipula di accordi, contratti e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività'.

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, determinandone il numero dei membri, la durata ed i criteri di composizione, provvede a nominare uno o più comitati tecnici del cui supporto si avvale in ragione della funzione consultiva non vincolante allo/agli stesso/i riconosciuta.

Il Comitato/i tecnico/i svolge/gono funzioni di supporto all'attività' di gestione dell'organo amministrativo sia con riferimento alla fase istruttoria dei singoli progetti afferenti al conseguimento dell'oggetto sociale sia con riferimento alla fase di realizzazione dei medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, può richiedere al/ai comitato/i valutazioni, pareri, approfondimenti, studi sugli argomenti afferenti all'oggetto sociale e commissionare studi di settore.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti le sopra enunciate attribuzioni, determinando nel contempo il contenuto specifico, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo

composto da un numero di consiglieri da 3 a 5, del quale fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organo delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto cod. civ..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio con cadenza trimestrale.

Articolo 14

Compensi degli amministratori

14.1 L'incarico di Presidente, Vicepresidente e consigliere di Amministrazione e' gratuito.

Articolo 15

Decisioni dei Soci

15.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci, tenuto conto della limitazione di cui all'art. 7.2 del presente Statuto:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. l'approvazione entro il 31 ottobre di ogni anno il *budget* predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno successivo e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale,
- c. la nomina degli amministratori;
- d. le modificazioni del presente Statuto;
- e. la deliberazione, la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonche' fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

Articolo 16

Diritto di voto

16.1 Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7.2.

16.2 In ogni caso il voto compete a ciascun Socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.3 Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non puo' partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 17

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

17.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 18, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non

assembleare e' effettuata con riferimento alle risultanze del libro Soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo Socio potra' sottoscrivere la decisione in luogo del Socio cedente allegando estratto autentico del libro Soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

17.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 21 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 18

Assemblea

18.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2 lettere c) e d), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

18.2 L'Assemblea puo' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio del Sistema Turistico Locale che la presente Societa' costituisce.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potra' essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni.

18.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 19

Svolgimento dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea e' presieduta dal vice presidente su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3 L'Assemblea dei Soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e o video

collegati, e cio' alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 20

Deleghe

20.1 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Societa'. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

20.2 E' ammessa anche una delega a valere per piu' assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 21

Verbale dell'Assemblea

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 18. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

21.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 22

Quorum costitutivi e deliberativi

22.1 L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 15.2 lettere c) e d) e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

22.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23

Organo di Controllo

L'assemblea dei soci puo' nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Nei casi di cui all'art. 2477 cod. civ., secondo e terzo comma, la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.

Tutti i sindaci e il revisore devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

TITOLO IV BILANCIO – SCIoglIMENTO – CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 24

Bilancio

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La Societa' si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'Assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'Assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Societa';
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26

Clausola arbitrale

26.1 Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la societa', anche se promosse dagli Amministratori, ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Chiavari, su istanza della parte piu' diligente. I tre arbitri cosi' nominati

provvederanno a designare tra loro il Presidente, in caso di disaccordo su tale designazione provvederà il Presidente del Tribunale di Chiavari, ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, in via rituale secondo diritto.

26.2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

26.3 Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli 35 e 36 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5

Articolo 27

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

Recco, nove maggio duemilaotto

F.to Arnaldo MONTEVERDE

F.to Federico CATTANEI - Notaio